



NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DETRAZIONE DELL'IVA

Considerazioni introduttive

Come noto, ai sensi del comma 1 dell'art.19 del DPR N.633/1972 il momento di insorgenza del **diritto alla detrazione** dell'IVA a credito è individuato nel momento in cui l'operazione si considera **effettuata ai fini IVA**.

Il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA è individuato nel termine di **presentazione del modello IVA** relativo **all'anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Va considerato, che come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare **17.01.2018 n.1/E**, l'esercizio del diritto alla detrazione è **subordinato** alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

- Presupposto **sostanziale** dell'effettuazione dell'operazione;
- Presupposto **formale** del possesso della fattura di acquisto.

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relatIVA all'anno in cui si sono verificati i **predetti requisiti** e con riferimento al **medesimo anno**.

Novità dal decreto legge 199/2018

L'**art. 14 del DL.119/2018** interviene ad aggiungere un nuovo periodo all'art.1, comma 1, DPR n.100/989 in base al quale entro il **termine della liquidazione periodica** può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture ricevute e annotate entro il **15 del mese successivo** a quello di effettuazione.

Le nuove disposizioni sono applicabili con riferimento alla liquidazione IVA del **mese di ottobre 2018**, in scadenza il prossimo 16.11.2018.

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura ottobre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 22.10.2018 con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di ottobre.

L'IVA a credito previa annotazione della fattura nel registro degli acquisiti confluisce nella liquidazione di ottobre. In mancanza dell'annotazione nel mese di ottobre, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Acquisto ottobre 2018 – ricevimento fattura entro il 15 novembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 30.10.2018 con consegna degli stessi nel mese di ottobre e ricevimento della relativa fattura il 5.11.2018.

L'IVA a credito previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti entro il 15 novembre confluisce nella liquidazione IVA di ottobre. In mancanza dell'annotazione della fattura entro il 15 novembre 2018, la fattura può essere annotata dal 16 novembre concorrendo alla liquidazione IVA del mese di annotazione.

Operazioni/fatture “a cavallo d’anno”

Quanto sopra esposto rimane **precluso** con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente ossia alle **operazioni effettuate in un anno** e le cui **fatture sono ricevute nell'anno successivo**. In tal caso l'IVA è detraibile nell'anno di



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



ricevimento della fattura.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura dicembre 2018

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 27.12.2018 con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di dicembre.

L'IVA a credito previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti confluisce nella liquidazione IVA di dicembre. La fattura può comunque essere annotata entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018) in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (modello IVA 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazione periodiche IVA.

Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura gennaio 2019

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 31.12.2018 con consegna degli stessi nei mesi di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 4.1.2019

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio. In tal caso infatti non trova applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.